



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Agenzie di Viaggio e Professioni Turistiche"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650 ed il D.P.R. 28.06.1955, n.630, relativi alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;

VISTO il D.P.R. 30.08.1975, n.640 "norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di Turismo";

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n.67;

VISTO il D.Lgs. 22 giugno 1991, n.230;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996 che subordina l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ad autorizzazione regionale;

VISTO il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;

VISTO il D.Lgs. n.62 del 21 maggio 2018, n. 62 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati";

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 31 del 19 gennaio 2021 approvativo delle modalità procedurali e relativa modulistica inerenti i procedimenti ad iniziativa di parte delle Agenzie di Viaggio;

VISTE le autorizzazioni regionali n. 2517/S2 Tur del 10.10.2002 e n. 163/S11 Tur del 10.04.2008 rilasciate alla Sig.ra **Mandarano Caterina**, cittadina italiana, nata a xxxxx il xxxxx e residente a xxxxx in Via xxxxx (C.F. xxxxx), n.q. di Impresa individuale (P.I. 01150100830) per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A, denominata "**Antovantur**" con sede a **Stromboli (ME) in Via G. Picone, località Scari**, e con la direzione tecnica affidata alla stessa Sig.ra Mandarano Caterina;

VISTA la nota prot. n. 6420 del 23.02.2024 con la quale il Servizio Turistico Regionale di Messina segnalava l'inadempienza dell'Agenzia di viaggio e turismo Antovantur di cui sopra, non risultando il rinnovo della polizza RC e della polizza di adesione ad apposito Fondo di Garanzia a copertura dei rischi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore di viaggi di cui all'art. 47 del D.Lgs n. 79/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 7804/S7 del 5.03.2024, notificata con mail in data 5.03.2024, con la quale la predetta Agenzia di Viaggi è stata diffidata a trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, la polizza assicurativa di cui sopra, avente anche valore, ai sensi della l.r. n.10/1991, di avvio del procedimento di ritiro temporaneo della sopra citata autorizzazione, ai sensi del R.D.2523/1936, in caso di mancato adempimento;

CONSIDERATO che l'assolvimento degli obblighi assicurativi è requisito obbligatorio per l'esercizio regolare dell'attività;

PRESO ATTO che la Sig.ra Mandarano Caterina non ha ottemperato a quanto richiesto nei tempi assegnati;

VISTO l'art.13 del precitato R.D.L. n. 2523/1936 che prevede il ritiro temporaneo della licenza nel caso di modifiche alle condizioni originarie del rilascio;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art.13 del R.D.L. n. 2523/1936, nei confronti della Sig.ra Mandarano Caterina, nella qualità di Titolare di Impresa individuale, come specificato in premessa, **è disposto il ritiro temporaneo delle autorizzazioni regionali n. 2517/S2 Tur del 10.10.2002 e n. 163/S11 Tur del 10.04.2008** rilasciate per l'esercizio dell'attività dell'agenzia di viaggi e turismo denominata“ **Antovantur**” con sede a **Stromboli (ME) in Via G. Picone, località Scari**, e con la direzione tecnica affidata alla stessa Sig.ra Mandarano Caterina;

Art. 2

E' dato incarico alla Polizia Municipale del Comune di **Lipari/Stromboli (ME)** di procedere all'esecuzione della presente disposizione provvedendo al ritiro temporaneo delle suddette **autorizzazioni regionali n. 2517/S2 Tur del 10.10.2002 e n. 163/S11 Tur del 10.04.2008** e alla conseguente trasmissione a questo Dipartimento.

Nelle more degli adempimenti dovuti, concernenti l'assolvimento degli obblighi assicurativi riguardanti l'adesione ad apposito Fondo di garanzia, per le ipotesi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore di viaggi, è inibita al titolare della predetta Agenzia la prosecuzione di qualsivoglia attività inerente l'agenzia di viaggio e turismo in atto non autorizzata. La Polizia Municipale provvederà a vigilare sul rispetto della presente disposizione.

Art. 3

Questo Dipartimento si riserva di procedere alla definitiva revoca delle **autorizzazioni regionali n. 2517/S2 Tur del 10.10.2002 e n. 163/S11 Tur del 10.04.2008**, in mancanza degli adempimenti di cui sopra entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento, e, nello specifico, di questo Servizio che, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio, ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art.68, c. 5 della l.r. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 25.03.2024

F.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Solina

F.to Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Angela Lombardo